Regolamento dei laboratori

Regolamento generale attività di laboratorio

Ad integrazione del regolamento d'istituto, si è ritenuto utile adottare una serie di norme comuni per l'utilizzo di tutti i laboratori, tali norme devono essere considerate un indispensabile strumento operativo per una ottimale ed efficiente organizzazione della didattica.

Art. 1) Il Dirigente Scolastico ad inizio anno scolastico nominerà un sub-consegnatario per ogni laboratorio il quale, con l'aiuto dell'Assistente Tecnico assegnato, effettuerà la ricognizione inventariale comunicando eventuali incongruenze e/o variazioni. A fine anno sarà cura del sub-consegnatario redigere una relazione sullo stato delle apparecchiature.

Art. 2) L'ingresso e la permanenza degli studenti nei laboratori sono consentiti esclusivamente nelle ore previste in orario, in presenza del docente di teoria e del docente tecnico-pratico, eccetto i casi in cui per esigenze didattiche o logistiche sia necessario lo sdoppiamento della classe. In casi eccezionali e sempre con l'autorizzazione del sub-consegnatario può essere consentito l'accesso nei laboratori ad un singolo docente in orario solo se presente anche l'A.T. Il ritiro delle chiavi, previa firma su apposito registro, avverrà nel box del centralino.

Art. 3) Sarà cura dei docenti avvisare in tempo utile gli A.T. delle esercitazioni che si intendono realizzare, in modo che possano all'inizio di ogni lezione, mettere a disposizione il materiale, gli strumenti e le attrezzature utili per lo svolgimento delle stesse.

Art. 4) Per garantire un'ulteriore strumento di controllo e facilitare le comunicazioni tra i fruitori è bene compilare dettagliatamente il registro di presenza del laboratorio.

Art. 5) L'A.T., al termine dell'esercitazione,controllerà l'integrità di tutto il materiale, comunicando al docente danni riscontrati per gli eventuali e tempestivi provvedimenti.

Art. 6) Lo studente sarà responsabile del proprio posto di lavoro e delle apparecchiature che usa, rispondendo personalmente di ammanchi o rotture provocate da incuria e uso improprio, nel tal caso verrà addebitato allo studente l'intero costo del danno.

Art. 7) Il sub-consegnatario, anche su indicazione di altri docenti o dell'A.T., segnala immediatamente per iscritto all'ufficio tecnico eventuali guasti o malfunzionamenti (richiesta d'intervento).

Art. 8) Il personale tecnico che è incaricato del lavoro compila una scheda di descrizione dell'intervento svolto che verrà controfirmata dall'ufficio tecnico e dal sub-consegnatario e consegnata in copia al DSGA.

Art. 9) Le sottrazioni di apparecchiature vanno immediatamente segnalate al sub-consegnatario e al DSGA.

Art. 10) E' fatto divieto a tutti di trasferire attrezzature didattiche senza la preventiva autorizzazione scritta del sub-consegnatario, il quale avvertirà immediatamente l'A.T. che curerà il movimento del suddetto materiale. Chi provoca danni alle attrezzature avute in prestito ne è direttamente responsabile.

Art. 11) Gli A.T. eseguiranno giornalmente le manutenzioni ordinarie e con periodiche verifiche la funzionalità delle apparecchiature. Dovranno inoltre tener rapporti con l'ufficio magazzino per quanto attiene al materiale di consumo per la reintegrazione dello stesso.

Art. 12) Agli studenti che facessero richiesta di accesso ai laboratori per la realizzazione di relazioni o tesine per gli esami di Stato potrà esserne consentito l'utilizzo previa autorizzazione scritta del docente sub-consegnatario e con la presenza di un docente che è il diretto responsabile.

Art. 13) Gli studenti non possono accedere ai laboratori ed iniziare alcuna esercitazione (laddove previsto), se non hanno l'abbigliamento e gli accessori previsti dalle correnti norme infortunistiche (D.P.I. d. lgs 81/2008). La responsabilità del rispetto di tali norme è affidata al docente presente in laboratorio.

Art. 14) E' assolutamente vietato consumare cibi o bevande all'interno dei laboratori.

Art. 15) E' vietato l'uso delle apparecchiature per lavori di carattere personale.

Art. 16) E' vietato l'accesso ai laboratori a persone estranee all'istituto.